

**ACCORDO DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

**TRA**

**L'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE**

**E**

**I CARABINIERI**

**Preambolo**

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

e

i Carabinieri

(di seguito "le parti")

- considerate le rispettive missioni nell'ambito della lotta contro la frode, la corruzione e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come pure in relazione a fatti gravi connessi con illeciti professionali commessi da membri e personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea;
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 5;
- tenuto conto della particolare natura delle funzioni attribuite ai Carabinieri con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che crea nella struttura organizzativa dei Carabinieri uno specifico settore di competenza in materia di tutela dell'ambiente, delle foreste e della biodiversità, nonché di sicurezza agraria;
- tenuto conto delle attribuzioni specifiche del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri nel campo della cooperazione internazionale in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 167 del codice dell'ordinamento militare italiano (decreto legislativo 66/2010);
- tenuto conto del particolare ruolo svolto dai Carabinieri nelle operazioni internazionali, segnatamente in materia di gestione dell'ordine pubblico, sicurezza generale, formazione, tutela dell'ambiente, delle foreste e della biodiversità, nonché sicurezza agraria;

concludono il presente accordo di cooperazione amministrativa (di seguito "l'accordo").

---

<sup>1</sup> GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

## Articolo 1. Finalità dell'accordo

- 1.1 Con la conclusione dell'accordo, le parti intendono potenziare, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici che disciplinano le loro attività<sup>2</sup>, la trasmissione tempestiva delle informazioni e la cooperazione nei casi di presunta frode, corruzione o altra attività illegale che lede gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare nei settori dell'agricoltura e delle risorse naturali, nonché in merito a fatti gravi connessi con illeciti professionali commessi da membri e personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea.

## Articolo 2. Natura dell'accordo

- 2.1 L'accordo stabilisce il quadro delle relazioni di lavoro tra le parti, in funzione delle risorse disponibili.
- 2.2 L'accordo non è teso a creare alcuna obbligazione in virtù del diritto internazionale o del diritto dell'Unione, a modificare norme giuridiche vigenti o a interferire con i quadri giuridici che disciplinano le parti. Esso non riguarda l'assistenza giudiziaria reciproca.

## Articolo 3. Trasmissione di informazioni

- 3.1 Le parti si forniscono reciprocamente, spontaneamente o su richiesta, informazioni che possano essere rilevanti per l'altra parte alla luce delle finalità dell'accordo, nel rispetto delle pertinenti norme in materia di riservatezza e protezione dei dati. In particolare, si informano reciprocamente quanto prima se vengono a conoscenza di accuse di frode, corruzione o altra attività illegale che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea. Sulla base di tali informazioni, i partner potranno individuare ulteriori possibilità di collaborazione.
- 3.2 Nel cooperare su un caso specifico, le parti scambiano ogni informazione pertinente, compresi i dati personali, nonché le informazioni e i documenti contenuti nelle proprie banche dati, per la realizzazione delle finalità del presente accordo. Lo scambio di informazioni deve comprendere elementi sufficienti a identificare:
- le persone, imprese o entità sospettate di essere coinvolte;
  - la natura dei casi sospetti di frode, corruzione o altra attività illegale o la natura dei presunti illeciti professionali commessi da membri e personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea;
  - i meccanismi di frode e corruzione transfrontaliere;
  - la struttura e il *modus operandi* delle organizzazioni criminali;
  - qualsiasi altra circostanza pertinente.

## Articolo 4. Cooperazione investigativa

- 4.1 Nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, i Carabinieri, compresi, se del caso, gli uffici locali e le unità specializzate<sup>3</sup>, sosterranno l'OLAF nelle sue attività d'indagine. In particolare, e su richiesta dell'OLAF, i Carabinieri:
- assisteranno l'OLAF nella preparazione e nell'esecuzione di controlli e verifiche in loco;

<sup>2</sup> Per l'OLAF, in particolare: regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

<sup>3</sup> In particolare il Raggruppamento operativo speciale (ROS) e il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA).

- aiuteranno l'OLAF a individuare le autorità competenti ad assistere l'Ufficio nell'esecuzione dei controlli e delle verifiche in loco in Italia;
- adotteranno le opportune misure precauzionali conformemente al diritto italiano per salvaguardare gli elementi di prova, comprese le prove elettroniche;
- sosterranno l'OLAF nello svolgimento di attività digitali forensi in Italia.

4.2 Su richiesta di una di esse, le parti possono decidere di svolgere indagini congiunte o parallele, compresi controlli e verifiche in loco, audizioni o altre attività d'indagine.

4.3 I Carabinieri intendono altresì sostenere le attività d'indagine svolte dall'OLAF nei paesi terzi, in particolare attraverso la loro presenza internazionale e la loro rete di partner istituzionali.

#### **Articolo 5. Analisi strategica e scambio di *best practices***

5.1 Conformemente alle norme pertinenti e in funzione delle risorse disponibili, le parti possono inoltre scambiarsi, di propria iniziativa o su richiesta, informazioni strategiche e analisi dei dati pertinenti nell'ambito dell'accordo, nonché metodologie e *best practices* per la prevenzione delle frodi e della corruzione.

#### **Articolo 6. Formazione e scambi di personale**

6.1 In funzione della disponibilità delle risorse, le parti possono cooperare nel settore della formazione, compresi gli scambi di personale. Esse possono scambiarsi informazioni e invitarsi reciprocamente in occasione di seminari, convegni, conferenze e altre attività analoghe. Gli scambi di personale possono essere previsti soltanto mediante un accordo distinto.

#### **Articolo 7. Riservatezza, uso delle informazioni ad opera delle parti e rispetto a terzi**

7.1 Le informazioni comunicate o acquisite in virtù dell'accordo sono protette dalle norme nazionali in materia di segreto professionale e riservatezza applicabili ai Carabinieri o dall'articolo 10 del regolamento n. 883/2013 applicabile all'OLAF.

7.2 Lo scambio di informazioni ai sensi dell'accordo non pregiudica le limitazioni in materia di riservatezza delle indagini penali o dei procedimenti giudiziari nazionali.

7.3 Lo scambio di informazioni tra le parti, o la trasmissione da una parte all'autorità di un altro Stato membro o all'autorità di un paese terzo, sono disciplinati dagli articoli 7 e 10 del "*Secondo Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee*"<sup>4</sup>.

#### **Articolo 8. Protezione dei dati**

8.1 Tutti i trasferimenti di dati personali dall'OLAF ai Carabinieri, nonché il trattamento, da parte dell'OLAF, dei dati personali ricevuti dai Carabinieri, sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

<sup>5</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

8.2 Tutti i trasferimenti di dati personali dai Carabinieri all'OLAF, nonché il trattamento, da parte dei Carabinieri, dei dati personali ricevuti dall'OLAF, devono avvenire nel rispetto delle norme nazionali in materia di protezione dei dati che attuano la direttiva 95/46/CE<sup>6</sup>.

#### **Articolo 9. Persone di contatto**

- 9.1 Ciascuna parte designa una persona di contatto centrale nell'ambito della propria organizzazione ai fini dell'attuazione dell'accordo.
- 9.2 Di norma, le parti si scambiano tutte le informazioni ai sensi dall'accordo tramite le persone di contatto centrali designate. Ove necessario, le informazioni potranno essere scambiate tramite altre persone, a condizione che le persone di contatto centrali ne siano tenute al corrente.
- 9.3 Le parti designano le persone di contatto centrali mediante scambio di lettere al momento della firma dell'accordo. Qualunque modifica delle persone di contatto centrali designate sarà tempestivamente notificata per iscritto.
- 9.4 In caso di richiesta di informazioni, la parte destinataria fornirà una risposta preliminare appena possibile, e al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

#### **Articolo 10. Valutazione della cooperazione**

- 10.1 Le parti valuteranno, ove necessario, l'applicazione dell'accordo.

#### **Articolo 11. Inizio dell'applicazione, modifica e risoluzione**


- 11.1 L'accordo si applica a decorrere dalla data della firma di entrambe le parti.
- 11.2 L'accordo può essere modificato previo consenso delle parti mediante scambio di lettere, o risolto da una delle parti mediante comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di un mese.

\*\*\*

Firmato in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Roma, 20 maggio 2017

per i Carabinieri



Tullio Del Sette  
Comandante generale

per l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)



Giovanni Kessler  
Direttore generale

<sup>6</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.